

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

**N. 1011**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori BASSANINI, MANCINO, AMATO, ANGIUS,  
DENTAMARO, SALVI e VILLONE**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 14 GENNAIO 2002**

---

Norme in materia di riordino della dirigenza statale

---

ONOREVOLI SENATORI. - Con i decreti legislativi 31 marzo 1998, n. 80, e 29 ottobre 1998, n. 387, emanati in attuazione della delega prevista dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è stata definita - correggendo, completando e rafforzando le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 - una disciplina fortemente innovativa in materia di dirigenza pubblica, ed in particolare di dirigenza statale, nell'ambito del più generale processo di riforma organica del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni realizzato nell'ultimo decennio: una disciplina esplicitamente ispirata ai principi della chiara distinzione tra funzioni di indirizzo politico-amministrativo e funzioni di gestione e di svolgimento delle attività amministrative, della contrattualizzazione del rapporto di lavoro dei dirigenti (a livello individuale e collettivo), della creazione di un corpo dirigenziale dotato di adeguati poteri e di ampia autonomia operativa, omogeneo, preparato, consapevole del proprio ruolo e pienamente responsabile per i risultati conseguiti nello svolgimento dei propri compiti istituzionali. Queste indicazioni normative sono state successivamente trasfuse nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che ha dato un assetto compiuto alla materia.

Si evidenzia, peraltro, l'esigenza di introdurre alcuni elementi correttivi ed integrativi, di carattere non secondario, rispetto a questo quadro normativo, in quanto sono emersi numerosi problemi di ordine interpretativo e non poche difficoltà ed incertezze attuative, che richiedono una migliore formulazione delle disposizioni legislative e, in qualche caso, rendono indispensabili - senza, peraltro, inficiare la *ratio* e l'impianto complessivo di una riforma che va, invece, confer-

mata nella sua validità - interventi modificativi di tipo sostanziale, al fine di inserire negli articoli del decreto legislativo n. 165 del 2001 dedicati alla dirigenza, indicazioni dirette ad evitare che si dia luogo a letture ed applicazioni di esse distorte, incoerenti o poco convincenti, in termini di funzionalità degli apparati pubblici e di garanzia dell'imparzialità e dell'efficacia dell'azione amministrativa, oltre che di garanzia della professionalità e della posizione lavorativa degli stessi dirigenti.

In primo luogo, va rafforzata e resa più limpida l'autonomia dei dirigenti in ordine alla gestione delle risorse finanziarie necessarie per l'espletamento delle loro funzioni, tramite l'assegnazione a ciascuno di essi di uno specifico *budget*.

Occorre, poi, ribadire in modo inequivoco il carattere unitario della dirigenza statale, pur nel rispetto delle sue articolazioni funzionali.

In particolare, inoltre, si tratta di definire in termini di maggiore linearità e chiarezza le linee normative sulle quali si regge il delicato equilibrio fra l'esercizio della responsabilità politica e lo svolgimento da parte dei dirigenti di una attività operativa di cura degli interessi pubblici libera da ipoteche e da indebiti condizionamenti: in tal senso, vanno eliminati alcuni residui fattori di confusione fra poteri degli organi politici e funzioni dei dirigenti; e, soprattutto, si manifesta l'opportunità di ridefinire la regolazione delle modalità di attribuzione e revoca degli incarichi dirigenziali, con specifico riferimento alla trasparenza dei criteri di conferimento e delle relative procedure, alla individuazione dello spazio per la contrattazione individuale (e per quella collettiva) in ordine alla disciplina della relativa presta-

zione lavorativa, alla determinazione delle caratteristiche e della durata dei diversi tipi di incarico (diversificandone il carattere di temporaneità in relazione ai differenti livelli di responsabilità ed alla differente natura dei compiti affidati), all'ampliamento della possibilità di affidare funzioni di direzione nello Stato a dirigenti di altre amministrazioni ed a soggetti portatori di competenze ed esperienze professionali esterne.

Naturalmente, per salvaguardare - in relazione a fondamentali principi ricavabili dalle norme costituzionali e dalla legislazione generale sul lavoro - i rapporti contrattuali in corso, le nuove disposizioni non solo non dovranno mettere in discussione gli ambiti di intervento della fonte contrattuale, ma potranno trovare applicazione solo alla scadenza di detti rapporti; sono, nello stesso senso, da escludere ipotesi di allargamento (ad una parte consistente, o addirittura alla totalità degli incarichi) o di rafforzamento del potere di intervento sugli incarichi in atto, finora correttamente limitato soltanto a poche figure di vertice, in occasione dei mutamenti delle compagini governative, ovvero (seppure *una tantum*) del sopravvenire di nuove disposizioni normative.

Un altro aspetto di notevole rilevanza attiene alle modalità di valutazione delle prestazioni dirigenziali ed alla connessa disciplina della responsabilità dirigenziale, in ordine alla quale, pur confermando nella sostanza le indicazioni contenute nell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001 (specie per ciò che attiene ad una adeguata articolazione delle misure sanzionatorie), si ritiene di doverne prospettare una diversa e più chiara formulazione.

Si ritiene, inoltre, di proporre nuove disposizioni intese a favorire - ai fini della crescita e della incentivazione della qualità professionale e della motivazione del personale in questione - la mobilità «orizzontale» e «verticale», in entrata ed in uscita, dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni statali e rispetto ad altre amministrazioni ed or-

ganizzazioni pubbliche: in proposito, non solo meritano di essere confermate le previsioni relative alla rotazione negli incarichi ed al ruolo unico della dirigenza statale, ma va agevolata l'opportunità per i dirigenti più giovani di accedere ad incarichi di elevato livello e responsabilità (pur evitando situazioni di «intasamento» della prima fascia del ruolo unico), e vanno estese le possibilità di accesso per via concorsuale alla dirigenza di soggetti provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, o che abbiano maturato significative esperienze in organizzazioni internazionali.

Nella medesima direzione va anche l'introduzione di nuove norme dirette a favorire lo scambio di esperienze amministrative e l'interazione fra pubblico e privato per i dirigenti delle pubbliche amministrazioni: norme che costituiscono l'oggetto della proposta di legge n. 1435, presentata alla Camera dei deputati in data 27 luglio 2001, da intendersi come strettamente collegata alla presente proposta, la quale, pertanto, si pone rispetto ad essa in termini di complementarità.

Il disegno di legge si compone di nove articoli, dei quali di seguito si illustrano i contenuti.

*Articolo 1.* Si propone un nuovo testo dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prevedendo l'assegnazione a ciascun dirigente di una quota parte del bilancio dell'amministrazione da gestire autonomamente, ai fini di una piena responsabilizzazione della dirigenza nell'esercizio dei poteri di spesa.

*Articolo 2.* Viene modificato il comma 3 dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 165 del 2001, allo scopo di eliminare definitivamente i residui elementi di possibile confusione o sovrapposizione fra poteri dell'autorità politica e sfera di autonomia decisionale riconosciuta ai dirigenti: in particolare, al di là di alcuni miglioramenti formali del testo, si prevede l'eliminazione del potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità, considerato da qualificati commen-

tatori come contraddittorio con il disegno complessivo di riforma in ordine ai rapporti fra organi politici e dirigenza, per il fatto di porre al centro di tali rapporti i singoli atti di amministrazione concreta e di gestione, e non gli obiettivi ed il risultato complessivo dell'attività amministrativa.

*Articolo 3.* L'articolo, nel prevedere la sostituzione del comma 1 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 165 del 2001, afferma esplicitamente, superando eventuali dubbi interpretativi, il carattere unitario della dirigenza statale, in quanto inquadrata in un'unica qualifica, seppure articolata in due fasce nell'ambito del ruolo unico.

*Articolo 4.* Con questo articolo, che va ad integrare il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 165 del 2001, si consente ai dirigenti di delegare per ragioni di servizio, con atto scritto e motivato, alcuni dei propri poteri (fra quelli riguardanti l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati, l'adozione dei relativi atti e provvedimenti amministrativi, l'esercizio dei poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, la direzione ed il coordinamento dell'attività degli uffici, la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali) a funzionari che nell'ambito degli uffici di titolarità dei dirigenti stessi ricoprono posizioni di elevato rilievo, demandando alla contrattazione collettiva la determinazione dei criteri generali per la definizione dei relativi profili retributivi. In questo modo, si intende affrontare in modo efficace e flessibile il problema di una «decongestione» delle attività dirigenziali (specie nelle strutture che presentano particolare complessità ed hanno una attività particolarmente gravosa), valorizzando al tempo stesso il ruolo degli elementi più qualificati nell'ambito del personale assegnato agli uffici; ciò, senza creare momenti di irrigidimento e di confusione nell'assetto ordinamentale del lavoro pubblico, attraverso l'introduzione di figure di «vicedirigenza» o «predirigenza» dai connotati poco chiari e, comunque, di scarsa utilità.

*Articolo 5.* L'articolo introduce una nuova versione, integralmente sostitutiva di quella attualmente in vigore, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001, che regola la materia degli incarichi di funzioni dirigenziali. Le principali innovazioni contenute nel testo proposto - che tiene ampiamente conto dei contributi della giurisprudenza, oltre che dell'apporto della contrattazione collettiva - attengono ai seguenti profili:

a) vengono meglio specificati ed articolati i criteri da seguire in occasione del conferimento degli incarichi, integrando la valutazione delle qualità soggettive dei dirigenti interessati con una serie di elementi di ordine oggettivo, al fine di modulare adeguatamente, pur senza negarlo, il carattere fiduciario delle scelte (che dovranno, comunque effettuarsi previa determinazione, da parte delle amministrazioni, dei parametri che si intendono di volta in volta adottare);

b) si procede ad una più chiara distinzione dello spazio e del ruolo che, in sede di attribuzione degli incarichi, va rispettivamente attribuito al contratto individuale (che individua oggetto, durata e finalità dell'incarico, e ne disciplina i profili di ordine lavoristico) ed al successivo atto di conferimento (al quale compete la definizione dell'aspetto organizzativo);

c) si prevede una diversificazione della durata temporale degli incarichi, articolandola in rapporto ai differenti livelli di responsabilità (ed al differente rapporto con l'autorità politica in ordine alla funzione di attuazione degli indirizzi);

d) si amplia la percentuale di incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale attribuibili ai dirigenti appartenenti alla seconda fascia del ruolo unico, che viene portata da un terzo al 40 per cento della relativa dotazione;

e) al fine di favorire la mobilità della dirigenza non solo all'interno dell'amministrazione statale, ma anche fra amministrazioni e strutture pubbliche diverse, si intro-

duce la possibilità di conferire una significativa quota di incarichi dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato a dirigenti dipendenti da altre amministrazioni o da organi costituzionali; viene anche percentualmente aumentato, anche se in misura tale da evitare stravolgimenti del sistema, il numero degli incarichi attribuibili a soggetti esterni particolarmente qualificati mediante contratti a tempo determinato (la cui durata si prevede non possa superare, per motivi di evidente opportunità, il termine naturale della legislatura);

f) vengono meglio specificate le ipotesi di revoca degli incarichi e di risoluzione consensuale dei relativi contratti individuali, che viene distinta rispetto alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti;

g) si chiarisce che le eventuali misure di conferma, revoca, modifica o rinnovo degli incarichi dirigenziali di vertice entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo debbono essere motivate;

h) si introduce, sia pure in termini di eventualità e senza effetti di ingerenza o di impedimento rispetto alle decisioni spettanti all'esecutivo, un intervento delle Commissioni parlamentari - nell'ambito dei loro poteri di sindacato nelle procedure di conferimento o di revoca degli incarichi di maggiore rilievo: ciò, al fine di accrescere (rifacendosi all'esperienza di altri importanti ordinamenti) il tasso di trasparenza e di verificabilità della rispondenza all'interesse pubblico delle scelte operate in questa delicata materia;

i) si propone una valorizzazione degli incarichi dirigenziali diversi dall'attribuzione della titolarità di uffici (incarichi, di studio, ricerca, consulenza), che dovrebbero uscire da una posizione di «minorità» rispetto agli altri, soprattutto in ragione del nuovo ruolo e del nuovo assetto funzionale ed organizzativo che le amministrazioni statali sono destinate ad assumere in conseguenza delle recenti riforme istituzionali ispirate al federalismo, al decentramento ed alla sussidiarietà;

l) si prevede, infine, che le nuove disposizioni in tema di incarichi trovino applicazione alla scadenza degli incarichi in essere, posto che una soluzione diversa, la quale andasse immediatamente ad incidere su tali rapporti, solleverebbe gravi problemi di ordine giuridico e costituzionale.

*Articolo 6.* Viene qui proposta una nuova e più chiara versione dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001, concernente la responsabilità dirigenziale: se ne conservano, peraltro, i caratteri fondamentali, specie per ciò che attiene alla necessaria graduazione - in rapporto alla differente rilevanza e gravità dei casi concreti (ed evitando di attribuire alle amministrazioni un eccessivo margine di discrezionalità) - delle misure adottabili nelle ipotesi di valutazione negativa dei comportamenti e dell'attività svolta dai dirigenti.

*Articolo 7.* L'articolo interviene sul testo dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 165 del 2001, avente ad oggetto l'istituzione e la disciplina del ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, del quale si conferma la piena validità, ai fini della creazione di un proficuo «mercato» interno alla dirigenza statale, grazie al superamento degli inutili steccati costituiti dagli asfittici ruoli dirigenziali dei singoli ministeri (susceptibili, tra l'altro, di una gestione di tipo personalistico, se non clientelare): viene, in primo luogo, chiarito che la distinzione in due fasce della dirigenza statale rileva unicamente ai fini del conferimento degli incarichi di vertice o di livello generale, e degli aspetti del trattamento economico legati agli incarichi stessi; inoltre, al fine di favorire la mobilità «verticale» all'interno della dirigenza, si riduce da cinque a tre anni il periodo di svolgimento di incarichi di livello dirigenziale generale richiesto ai dirigenti di seconda fascia come condizione per l'accesso alla prima fascia.

*Articolo 8.* Viene sostituito il comma 2 dell'articolo 24 del decreto legislativo n.

165 del 2001, in tema di trattamento economico dei dirigenti, allo scopo di chiarire che la retribuzione (onnicomprensiva) dei dirigenti attributari di incarichi di vertice o di livello generale va definita, per quanto attiene sia al trattamento fondamentale sia a quello accessorio, in sede di contratto individuale, mentre al contratto collettivo dell'area dirigenziale spetta unicamente la determinazione dei trattamenti minimi.

*Articolo 9.* L'articolo interviene sulle norme in materia di accesso alla qualifica di dirigente contenute nell'articolo 28 del de-

creto legislativo n. 165 del 2001, per allargare la platea dei soggetti ammessi alle relative procedure concorsuali a diverse categorie di soggetti, muniti di titolo di studio universitario, i quali abbiano svolto per un congruo periodo di tempo qualificate attività lavorative presso amministrazioni pubbliche, strutture private ed enti o organismi internazionali; il testo viene, inoltre, adeguato alle innovazioni di recente introdotte dal legislatore in ordine alla tipologia dei titoli di studio rilasciati dalle università.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Norme in materia di funzioni  
e responsabilità dei dirigenti)*

1. L'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, mediante poteri di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati. Ai dirigenti, anche ai fini dell'esercizio di autonomi poteri di spesa in relazione a quanto previsto dal decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, è attribuita una quota parte delle risorse dell'amministrazione, corrispondente all'ambito delle competenze e delle responsabilità loro attribuite e degli obiettivi di risultato loro assegnati».

## Art. 2.

*(Norme in materia di indirizzo  
politico amministrativo)*

1. L'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sè o altrimenti adottare provvedimenti o altri atti di competenza dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adot-

tare i propri atti o provvedimenti. Qualora il perdurare dell'inerzia o del ritardo, ovvero il verificarsi di gravi inosservanze delle direttive generali da parte del dirigente competente, determinino o rischino di produrre un pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro nomina, previa contestazione, un commissario *ad acta*, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri; nei casi di estrema urgenza, si può prescindere dalla contestazione. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, lettera *p*), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e dall'articolo 10 del regolamento per l'esecuzione del citato testo unico, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635».

### Art. 3.

*(Norme in materia di qualifica dirigenziale)*

1. All'articolo 15 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nelle amministrazioni pubbliche di cui al presente capo la dirigenza è ordinata in un'unica qualifica, articolata nelle due fasce del ruolo unico di cui all'articolo 23. Restano salve le particolari disposizioni concernenti la carriera diplomatica e prefettizia e le carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate»;

*b)* il comma 4 è abrogato.

## Art. 4.

*(Delega di funzioni dei dirigenti)*

1. All'articolo 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«*I-bis.* I dirigenti, per specifiche e comprovate ragioni di servizio, possono delegare per un periodo di tempo determinato, con atto scritto e motivato, alcune delle competenze comprese nelle funzioni di cui alle lettere *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 a dipendenti che ricoprono le posizioni funzionali più elevate nell'ambito degli uffici ad essi affidati. I contratti collettivi di lavoro definiscono criteri generali per la determinazione del relativo trattamento economico accessorio».

## Art. 5.

*(Norme in materia di incarichi di funzioni dirigenziali)*

1. L'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 19. - (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) - *1.* Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale, e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto:

*a)* delle attitudini, del livello di competenza e delle capacità professionali del singolo dirigente, in riferimento alle posizioni organizzative precedentemente ricoperte ed ai risultati già conseguiti e valutati;

*b)* della complessità della struttura interessata e del grado di responsabilità connesso alla relativa conduzione;

*c)* della natura e delle caratteristiche degli obiettivi prefissati e dei programmi da realizzare;

*d)* dell'applicazione, di norma, del criterio della rotazione negli incarichi, finalizzata a garantire la più efficace ed efficiente utiliz-

zazione delle risorse, in relazione alle modificazioni degli assetti funzionali ed organizzativi delle amministrazioni, ed a favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti.

2. Tutti gli incarichi di funzione dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, previa definizione da parte dell'organo competente dei relativi criteri di attribuzione. Con contratto individuale vengono definiti l'oggetto e la durata dell'incarico, si stabiliscono i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire, si indicano le risorse umane, finanziarie e strumentali che vengono messe a disposizione del dirigente ai fini dell'adempimento dei compiti assegnatigli, e che sono consensualmente riviste ed adeguate in corrispondenza delle previsioni contenute negli atti di indirizzo del Ministro che intervengano nel corso del rapporto, si specificano le prestazioni professionali e si determina il relativo trattamento economico, che ha carattere onnicomprensivo, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 24; con il successivo atto di conferimento dell'incarico, quando questo abbia ad oggetto la direzione di uffici, viene individuata la struttura la cui titolarità è attribuita al dirigente. Entro tre mesi dalla scadenza naturale degli incarichi, le amministrazioni interessate effettuano, con le procedure di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e tenendo conto di quanto previsto dai contratti collettivi, una valutazione complessiva dell'attività svolta dal dirigente nell'espletamento dell'incarico, ai fini dell'eventuale conferma o dell'attribuzione di altro incarico almeno equivalente, fatto salvo il caso di espressa valutazione negativa. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'articolo 2103 del codice civile.

3. Gli incarichi di segretario generale di ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici di livello dirigenziale generale e quelli di livello

equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.

4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 40 per cento della relativa dotazione, ad altri dirigenti appartenenti al medesimo ruolo unico. Gli incarichi hanno una durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo.

5. Gli incarichi di funzione dirigenziale sono conferiti dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Gli incarichi hanno una durata non inferiore a tre anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo; gli ordinamenti delle singole amministrazioni individuano gli eventuali incarichi che, in ragione del loro contenuto eminentemente tecnico, possono essere conferiti a tempo indeterminato.

6. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere conferiti, entro il limite del 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, anche a dirigenti non appartenenti al ruolo unico, purchè dipendenti delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Gli incarichi di cui ai commi dal 2 al 5 possono essere altresì conferiti, con le medesime procedure, tramite contratto a tempo determinato avente una durata non superiore

a cinque anni, e che comunque non può andare oltre il termine naturale della legislatura, entro il limite del 7 per cento della dotazione organica dei dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'articolo 23 e del 5 per cento di quella dei dirigenti della seconda fascia, a persone di elevata e comprovata qualificazione professionale, che abbiano ricoperto per almeno un quinquennio funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati e aziende pubbliche o private, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate al di fuori delle amministrazioni statali, o a persone provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria e dal ruolo degli avvocati dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla qualificazione professionale degli interessati, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

8. Gli incarichi di funzione dirigenziale di cui ai commi dal 2 al 5 sono revocati, oltre che per motivate ragioni organizzative e gestionali, nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale disciplinate dall'articolo 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dirigenti è disciplinata dai contratti collettivi.

9. Gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati, con atto motivato, entro novanta giorni dal voto di fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si

intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

10. Del conferimento degli incarichi di cui ai commi 3 e 4, e delle determinazioni di cui al comma 9, è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti. Le competenti Commissioni parlamentari entro dieci giorni dalla comunicazione, ove lo richieda un terzo dei loro componenti, invitano le persone designate agli incarichi a partecipare ad una seduta pubblica, nel corso della quale si procede all'esame delle loro competenze ed esperienze professionali; le Commissioni parlamentari possono, altresì, invitare i Ministri competenti a riferire in ordine alle ragioni poste a base delle determinazioni di cui al comma 9.

11. Ai dirigenti appartenenti al ruolo unico di cui articolo 23 in alternativa alla titolarità di uffici dirigenziali possono essere affidati, con le medesime procedure di cui ai commi precedenti, incarichi relativi a funzioni ispettive, di consulenza, progettazione, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione degli enti pubblici in rappresentanza di amministrazioni ministeriali. Le modalità di utilizzazione dei dirigenti ai quali non siano stati conferiti o siano comunque rimasti privi di incarichi sono stabilite con il regolamento di cui all'articolo 23, comma 3.

12. Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, per il Ministero degli affari esteri e per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

13. Per il personale di cui all'articolo 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continua ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. Restano ferme le disposizioni di cui al-

l'articolo 2 della legge 10 agosto 2000, n. 246».

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano, fatti salvi i casi di revoca, alla scadenza degli incarichi dirigenziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, e dei relativi contratti individuali.

#### Art. 6.

##### *(Norme in materia di responsabilità dirigenziale)*

1. L'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. - *(Responsabilità dirigenziale)* -  
1. I risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione o il mancato raggiungimento da parte del dirigente degli obiettivi definiti nel contratto individuale, valutati con i sistemi e le garanzie previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e dai contratti collettivi, comportano la revoca dell'incarico, adottata con le stesse procedure previste per il conferimento dall'articolo 19, e la destinazione ad altro incarico, anche tra quelli di cui all'articolo 19, comma 11, presso la medesima amministrazione ovvero presso altra amministrazione che vi abbia interesse.

2. Quando la valutazione dell'attività dirigenziale fa emergere rilevanti profili di responsabilità per la mancata realizzazione degli obiettivi assegnati, il dirigente, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, può essere collocato a disposizione del ruolo unico di cui all'articolo 23, per un periodo non inferiore a due anni; laddove dalla valutazione emergano elementi di tale gravità da rendere impossibile l'ulteriore prosecuzione del suo rapporto con l'amministrazione, quest'ultima può recedere dal rapporto di lavoro, secondo le disposizioni del codice civile e del contratto collettivo.

3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale con qualifica dirigenziale delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate».

Art. 7.

*(Norme in materia di ruolo unico  
dei dirigenti)*

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il ruolo unico dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. Il ruolo unico è articolato in due fasce, ai fini del conferimento degli incarichi di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, e della determinazione del relativo trattamento economico»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Alla prima fascia del ruolo unico accedono i dirigenti della seconda fascia che abbiano ricoperto incarichi di funzione dirigenziale di livello generale, o equivalente, in base ai particolari ordinamenti delle amministrazioni di cui all'articolo 19, comma 12, per un tempo pari ad almeno tre anni senza essere incorsi nelle misure previste dall'articolo 21 per le ipotesi di responsabilità dirigenziale. Alla seconda fascia accedono i dirigenti reclutati attraverso i meccanismi di accesso di cui all'articolo 28».

Art. 8.

*(Norme in materia di trattamento  
economico dei dirigenti)*

1. L'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:

«2. Per gli incarichi di funzioni dirigenziali di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come trattamenti minimi i valori determinati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono definiti gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi».

#### Art. 9.

*(Norme in materia di accesso  
alla qualifica di dirigente)*

1. All'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Sono, inoltre, ammessi i soggetti, muniti di laurea, che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a tre anni; sono, altresì, ammessi i cittadini italiani, muniti di laurea, che hanno svolto per almeno quattro anni continuativi funzioni di livello dirigenziale presso enti o organismi internazionali;»;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) i soggetti muniti di laurea nonchè di uno dei seguenti titoli: laurea specialistica, diploma di specializzazione, diploma di *master* di secondo livello, dottorato di ricerca, o altro titolo post-universitario rilasciato da istituti universitari italiani o stranieri, ovvero da primarie istituzioni formative pubbliche o private, secondo modalità di riconoscimento disciplinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

e la Scuola superiore della pubblica amministrazione. Sono ammessi, inoltre, dipendenti di strutture private, muniti di laurea, che abbiano maturato almeno cinque anni di esperienza lavorativa in posizioni professionali corrispondenti a quelle indicate nella lettera *a)* per i dipendenti pubblici, secondo modalità definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; sono ammessi, altresì, i cittadini italiani che abbiano maturato almeno tre anni di esperienza lavorativa presso enti od organismi internazionali, in posizioni per le quali è richiesto il possesso di diploma di laurea.»;

*b)* al comma 3, lettera *b)*, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «prevedendo, per le procedure concorsuali di cui al comma 2, lettera *a)*, anche la valutazione delle esperienze di servizio e professionali maturate, e per le procedure di cui al comma 2, lettera *b)*, anche la valutazione della specificità dei titoli di studio presentati».





